

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 26 in data 10 maggio 2001, ravvisata legittima dal CO.RE.CO. nella seduta dell'11 luglio 2001.

Come modificato con D.C.C. n. 106 del 22 dicembre 2006, D.C.C. n. 39 del 28 aprile 2008, D.C.C. n. 33 del 24 maggio 2012, D.C.C. n. 38 del 18 giugno 2013, D.C.C. n. 38 del 21 maggio 2014, D.C.C. n. 24 del 24 marzo 2016, D.C.C. n. 129 del 15 dicembre 2017, D.C.C. n. 128 del 23 dicembre 2019, D.C.C. n. 130 del 22 dicembre 2022 e D.C.C. n. 106 del 19 dicembre 2024.

Titolo I - Norme generali

- *Articolo 1* Ambito di applicazione
- *Articolo 2* Definizioni
- *Articolo 3* Finalità del regolamento
- *Articolo 4* Compiti degli uffici comunali
- *Articolo 5* Commissione consultiva permanente per il commercio su aree pubbliche (abrogato)
- *Articolo 6* Esercizio dell'attività
- *Articolo 7* Orari relativi al commercio su aree pubbliche
- *Articolo 8* Preposto - Sostituzioni
- *Articolo 9* Concessioni
- *Articolo 10* Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- *Articolo 11* Normativa igienico-sanitaria
- *Articolo 12* Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali
- *Articolo 13* Mostre, esposizioni, mostre-mercato

Titolo II - Mercati

- *Articolo 14* Sede e tipologia dei mercati
- *Articolo 14 bis* Tipologia dei posteggi
- *Articolo 15* Periodo minimo obbligatorio
- *Articolo 16* Norme in materia di funzionamento dei mercati
- *Articolo 16 bis* Criteri di assegnazione di posteggi
- *Articolo 17* Criteri di assegnazione dei posteggi vacanti
- *Articolo 18* Posteggi riservati ai produttori agricoli
- *Articolo 19* Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse (abrogato)
- *Articolo 20* Modalità di registrazione delle presenze
- *Articolo 21* Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati
- *Articolo 22* Decadenza e revoca della concessione del posteggio

Titolo III - Fiere

- *Articolo 23* Norme in materia di funzionamento delle fiere
- *Articolo 24* Criteri e modalità per la prima assegnazione dei posteggi e per l'assegnazione dei posteggi vacanti
- *Articolo 25* Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati
- *Articolo 26* Decadenza e revoca della concessione del posteggio
- *Articolo 27* Fiere promozionali (Abrogato.)

Titolo IV - Posteggi fuori mercato

- *Articolo 28* Posteggi fuori mercato

Titolo V - Commercio itinerante

- *Articolo 29* Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

Titolo VI - Norme transitorie e finali

- *Articolo 30* Validità delle presenze
- *Articolo 31* Sanzioni
- *Articolo 32* Canoni
- *Articolo 33* Abrogazione precedenti disposizioni
- *Articolo 34* Norma transitoria

Titolo I - Norme generali

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche e private di cui il Comune abbia la disponibilità.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) Per commercio sulle aree pubbliche: le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - b) Per aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 - c) Per posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune ha la disponibilità, anche non delimitata mediante linee o segnali idonei ad identificarne stabilmente le dimensioni, data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
 - d) Per posteggio vacante: il posteggio resosi libero a seguito di cessazione dell'attività, di revoca o decadenza della concessione anteriormente al:
 - 1° gennaio di ogni anno per il mercato stagionale estivo;
 - 1° luglio di ogni anno per il mercato invernale.
 - e) Per posteggio temporaneamente non occupato: il posteggio che risulta non occupato in un determinato giorno per assenza occasionale del concessionario o resosi libero successivamente al:
 - 1° gennaio di ogni anno per il mercato stagionale estivo;
 - 1° luglio di ogni anno per il mercato invernale;
 - f) Per posteggio fuori mercato: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità (anche non delimitata mediante linee o segnali idonei ad identificarne stabilmente le dimensioni) che viene utilizzata per l'esercizio delle attività indicate all'art. 28 del presente regolamento.
 - g) Per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
 - h) Per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
 - i) Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche: il provvedimento che legittima l'esercizio del commercio su area pubblica.
 - j) Presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere la propria attività.
 - k) Presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

Articolo 3 Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività commerciali su area pubblica e in particolare nei mercati e nelle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di accesso e di acquisto dei consumatori;

- b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti.

Articolo 4 Compiti degli uffici comunali

1. L'attività istruttoria e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori relativi a tutte le materie disciplinate dal presente regolamento costituiscono attribuzione dei competenti uffici.
2. La vigilanza sull'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento è esercitata dalla Polizia Locale. Rimangono altresì assegnate alla competenza del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale le attribuzioni di assistenza allo svolgimento del mercato.

[Articolo 5 – ABROGATO]

Articolo 6 Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) sui posteggi dati in concessione per dodici anni;
 - b) su qualsiasi area (salve le limitazioni indicate nell'articolo 29 del presente regolamento) purché in forma itinerante;
 - c) sui posteggi delle fiere;
 - d) sui posteggi fuori mercato, individuati e dati in concessione temporanea, per i giorni delle manifestazioni/riunioni.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto alla presentazione della SCIA al SUAP del Comune. L'attività può essere svolta da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
- 2-bis L'operatore che abbia già presentato una SCIA per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, ai sensi del comma 1 lettera b), non può presentare ulteriori SCIA per il commercio in forma esclusivamente itinerante, fatte salve le ipotesi di subingresso.
- 2-ter L'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è consentito a chi sia in possesso dei requisiti morali, professionali e di regolarità contributiva previsti dalle leggi vigenti. Ai sensi dell'art. 42 comma 2-bis della L.R. 29/2005, sono ammessi all'esercizio dell'attività anche i soggetti che hanno ottenuto dall'I.N.P.S. la rateizzazione del debito contributivo.
3. L'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio di mercato abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.
5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comportano anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente non assegnati.

Articolo 7 Orari relativi al commercio su aree pubbliche

1. Gli orari di svolgimento del commercio su aree pubbliche sono stabiliti:
 - a) nelle fiere: con deliberazione del Consiglio comunale di istituzione della fiera stessa;
 - b) nei mercati: dall'art. 14 del presente regolamento;
 - c) in forma itinerante: dall'art. 29 del presente regolamento;
 - d) nei posteggi fuori mercato: dall'art. 28 del presente regolamento.

Articolo 8 Preposto - Sostituzione

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale, ai sensi dell'art. 5, c.1 della L.R. 29/2005.

Articolo 9 Concessioni

1. Le concessioni di posteggio del mercato di cui all'art. 48 della L.R. 29/2005, sono rilasciate in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento e dall'art. 42, c.1 lett. a) della L.R. 29/2005. Le concessioni hanno durata massima di dodici anni, possono essere rinnovate e non possono essere cedute a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.
- 1-*bis* Nell'ambito dello stesso mercato un soggetto può essere titolare di:
 - a) massimo 4 concessioni, due per il settore merceologico alimentare e due per il settore merceologico non alimentare, nei mercati con un numero di posteggi inferiori a cento;
 - b) massimo 6 concessioni, 3 per il settore merceologico alimentare e 3 per il settore merceologico non alimentare, nei mercati con un numero di posteggi superiori a cento.
2. In caso di rinnovo delle concessioni, i titolari devono presentare domanda al Comune almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza delle stesse.
Nel caso di riassegnazione o istituzione di un nuovo mercato, per il rilascio delle nuove concessioni, il Comune predispone un bando di selezione almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza del precedente titolo o della data prevista per l'inizio del nuovo mercato. Le domande dovranno pervenire almeno 90 (novanta) giorni prima della medesima data.
3. Il Comune può revocare la concessione del posteggio prima della scadenza per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio che non può avere una superficie inferiore a quella del posteggio revocato e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore.
4. Qualora l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 10 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superfici maggiori o diverse da quelle espressamente assegnate, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. E' fatto divieto ai concessionari di fissare a terra con sistemi fissi e/o con manomissione del suolo pubblico banchi, tende o altre strutture.
3. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a due metri e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di un metro, a condizione che non siano di impedimento al transito.
4. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette e compact disk limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare il disturbo alla quiete.
5. E' vietata la vendita o l'esposizione di armi, esplosivi od oggetti preziosi.
6. Resta fermo il divieto di vendere in forma ambulante bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6/05/1940, n. 635 e successive modifiche.
7. Nelle fiere è consentita la somministrazione di bevande con contenuto alcolico esclusivamente inferiore al 21 per cento del volume. Con motivato provvedimento può essere tuttavia temporaneamente ed eccezionalmente esteso il divieto anche alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

8. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera.
L'operatore sarà considerato in ogni caso presente qualora, dandone preventivamente comunicazione alla Polizia Locale, abbandoni il posteggio per cause di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche che impedisca la prosecuzione dell'attività, malessere fisico dell'operatore od eventi gravi ed improvvisi).
9. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per la giornata, qualora si presenti dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
10. Non è consentito lo scambio di posteggio tra gli operatori. I titolari, dopo essere stati registrati presenti in uno dei posteggi a loro in concessione, non possono spostarsi dal posteggio ad un altro temporaneamente non occupato.
11. Nei mercati, gli operatori possono far sostare i propri veicoli entro il posteggio, purché non debordino dal confine dello stesso nella restante area destinata all'uso del pubblico. Nel mercato stagionale estivo la sosta è sempre consentita nell'apposita area-parcheggio a ridosso del lato nord. Nelle fiere e nei posteggi fuori mercato la sosta dei veicoli deve comunque avvenire nel rispetto delle esigenze della viabilità.
12. L'operatore ha l'obbligo di dichiarare gli estremi del titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività ed esibire la concessione del posteggio ad ogni richiesta dei competenti organi di vigilanza.
13. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato.
Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti in sacchi a perdere e collocarli negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, così come disposto dagli articoli 35 e 36 del vigente regolamento di gestione dei rifiuti urbani del Comune.
E' vietato depositare sacchi al di fuori degli appositi contenitori e gli imballaggi di carta devono essere ridotti di volume prima di essere conferiti negli appositi cassonetti.
- 13-bis Il mancato rispetto di quanto stabilito al comma 13 del presente articolo, comporterà una sanzione amministrativa da € 100 a € 600.
14. E' vietato appendere la merce alle strutture di copertura del banco di vendita quando questa fuoriesca dall'area del posteggio assegnato.
15. Gli operatori sono tenuti a favorire e ad agevolare il transito dei mezzi di soccorso o delle Forze dell'Ordine e degli operatori che, previo assenso della Polizia Locale, eccezionalmente sono costretti a lasciare il posteggio prima dell'orario di conclusione del mercato, eventualmente, in caso di pubblica necessità, provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura.
16. Per le occupazioni temporanee il canone dovrà essere versato prima del rilascio della concessione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione. Per gli operatori del mercato il canone dovrà essere versato come previsto dall'art. 32 comma 2.

Articolo 11

Normativa igienico-sanitaria

1. L'esercizio dell'attività di vendita e di somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari è soggetta all'autorizzazione sanitaria nei limiti previsti dalla legge n. 283/1962 e relativo regolamento di esecuzione e dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.
2. Avuto riguardo alle particolari esigenze igienico-sanitarie connesse alla tipologia merceologica, agli operatori alimentaristi sono riservati appositi posteggi (evidenziati nelle planimetrie "Sub A" e "Sub B") a ridosso del perimetro sud del mercato stagionale estivo e alla fine di Viale Porpetto (lato Viale Europa) del mercato invernale. L'assegnazione di diversi posteggi per gli alimentaristi può essere effettuata solo previo accertamento della possibilità di rispettare da parte del concessionario le necessarie prescrizioni igienico-sanitarie.
3. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze delle competenti autorità, in particolar modo l'Ordinanza del Ministero della Salute del 03 aprile 2002, pubblicata nella G.U. n. 114 del 17.05.2002.
4. L'operatore è soggetto all'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i prodotti, così come disposto dal "*Regolamento di nettezza urbana*", dalla normativa sui rifiuti e dall'art. 10 c.13 del presente regolamento.

Articolo 12

Svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali

1. Ai sensi dell'art. 43 c. 3-ter della L.R. 29 del 2005 e ss.mm.ii., l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche incluse nell'ambito di aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta dell'Unità Organizzativa Attività Produttive, nel rispetto dei limiti e divieti per l'accesso alle aree predette, stabiliti dalla normativa di riferimento.
2. Il numero di nulla osta per l'esercizio del commercio itinerante non potrà essere superiore a 8 (otto), così suddivisi:
 - n. 5 (cinque) per settore merceologico alimentare (gelati, bibite, frutta esotica);
 - n. 3 (tre) per settore merceologico non alimentare (abbigliamento, tessuti, accessori, conchiglie, bigiotteria).
3. Successivamente alla pubblicazione del bando da parte dell'U.O. Attività Produttive, i soggetti abilitati all'esercizio del commercio itinerante che intendono esercitare l'attività sulle aree demaniali marittime, devono farne richiesta su apposito modulo, entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Nell'istanza dovrà essere indicato:
 - numero di presenze sull'area demaniale di Lignano Sabbiadoro nelle stagioni precedenti;
 - estremi del titolo abilitativo per il commercio sulle aree pubbliche;
 - modalità di svolgimento dell'attività;
 - settore merceologico con specifica della tipologia dei prodotti destinati alla vendita;
5. Entro il 1° marzo di ogni anno, l'Unità Organizzativa Attività Produttive provvede alla predisposizione e pubblicazione di una graduatoria delle richieste presentate, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore professionalità acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in forma itinerante, sul demanio marittimo di Lignano Sabbiadoro, desumibile dalla titolarità del nulla osta o dalle graduatorie relative alle precedenti stagioni estive, sommata a quella dell'eventuale dante causa:
 - per ogni anno di anzianità di presenza: 1 punto;
 - b) anzianità del titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio o in forma itinerante, rilasciato ai sensi dell'art. 42 della L.R. 29/2005, sommata a quella dell'eventuale dante causa:
 - per ogni anno di anzianità di presenza: 1 punto;Qualora la parità permanga è preferito il candidato più giovane di età.
6. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Unità Organizzativa Attività Produttive rilascerà il nulla osta ai primi 8 operatori utilmente collocati in graduatoria.
7. L'esercizio dell'attività di commercio itinerante sulle aree demaniali marittime dovrà essere svolto nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 20.00.
8. Per la vendita dei prodotti è consentito l'uso di carrelli a trazione a mano o elettrica che non devono superare la velocità di 5 (cinque) chilometri orari.
9. L'accesso e l'uscita con eventuali carrelli dai 5 (cinque) metri dalla battigia, è consentito solo esclusivamente attraverso le spiagge libere, salvo per coloro che hanno ottenuto il nulla osta del concessionario dell'area demaniale.
10. Le dimensioni massime dei carrelli utilizzabili per la vendita e per l'esposizione della merce sono:
 - larghezza m. 1,50;
 - lunghezza m. 2,50;
 - altezza m. 2,50 comprensiva della tenda di protezione.La tenda di protezione al banco di vendita può sporgere dal carrello per non più di cm 50 (cinquanta) per lato rispetto alle dimensioni del carrello stesso. Tale spazio non può essere utilizzato per l'esposizione della merce.
11. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi.

L'attività deve essere svolta giornalmente su tutta la spiaggia; le soste nello stesso posto sono consentite per il tempo strettamente necessario alla singola transazione commerciale, fino a un massimo di 15 (quindici) minuti, con obbligo di spostamento di almeno 50 (cinquanta) metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
12. Per la vendita di prodotti del settore merceologico alimentare si intendono integralmente richiamate le disposizioni di carattere igienico-sanitarie stabilite dalla relativa normativa.
- 12-bis Sulle aree demaniali è fatto divieto di vendere bevande alcoliche, salvo quelle poste in vendita in

- recipienti chiusi, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6/05/1940, n. 635 e successive modifiche.
13. Su richiesta dei competenti organi di vigilanza, l'operatore commerciale, ha l'obbligo di dichiarare gli estremi del titolo abilitativo al commercio su aree pubbliche e di esibire il nulla osta rilasciato dall'Unità Organizzativa Attività Produttive.
 14. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la normativa vigente in materia di commercio sulle aree pubbliche e di demanio marittimo.

Articolo 13

Mostre, esposizioni, mostre-mercato

1. Le manifestazioni fieristiche sono disciplinate dalla L.R. 21/03/2003, n. 7 (Disciplina del settore fieristico) e dal *"Regolamento per la disciplina delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale"*.

| |
|-------------------------------------|
| <h2>Titolo II - Mercati</h2> |
|-------------------------------------|

Articolo 14

Sede e tipologia dei mercati

1. Sono confermati i mercati stagionale estivo e invernale a carattere settimanale in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le aree, il numero e le dimensioni dei posteggi destinati allo svolgimento dell'attività nei mercati sono individuate nelle planimetrie allegate al presente regolamento sub A (mercato stagionale estivo) e sub B (mercato invernale).
3. Il mercato stagionale estivo si svolge nella giornata del lunedì di ogni settimana, dal 1° maggio al 30 settembre. Dal secondo lunedì di maggio al secondo lunedì di settembre la presenza dell'operatore al mercato è obbligatoria.
4. Il mercato invernale si svolge nella giornata del martedì di ogni settimana, dal 1° ottobre al 30 aprile.
5. L'orario di inizio e di conclusione dell'attività di vendita, sia per il mercato stagionale estivo che per quello invernale, è così definito: ore 07.30 - ore 13.30.
6. Le operazioni di scarico delle merci e delle attrezzature e di approntamento dei banchi possono cominciare dalle ore 5.30 e devono terminare entro le ore 7.15.
7. Le operazioni di carico delle merci e delle attrezzature e il conseguente abbandono dall'area mercatale devono avvenire:
 - entro le ore 15.00 per il mercato stagionale estivo;
 - entro le ore 14.00 per il mercato invernale.
8. Eventuali cambiamenti non permanenti di calendario sono disposti con ordinanza del Sindaco.
9. I cambiamenti di calendario permanenti e gli spostamenti di sede definitivi dei mercati sono approvati con deliberazione del Consiglio comunale, consultate preventivamente le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
10. Gli spostamenti temporanei di sede per esigenze contingibili ed urgenti o per sopravvenute situazioni di fatto o al fine di verificare l'opportunità di uno spostamento definitivo, sono approvati con Delibera di Giunta Comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Articolo 14 bis

Tipologia dei posteggi

1. I posteggi si distinguono in:
 - a) Posteggi riservati alla categoria merceologica non alimentare;
 - b) Posteggi riservati alla categoria merceologica alimentare e di somministrazione alimenti e bevande;

- c) Posteggi riservati ai produttori agricoli;
 - d) Posteggi neutri, ovvero privi di una specifica destinazione merceologica.
2. I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti ai sensi dell'art. 43 L.R. 29/2005.
 3. In ossequio a quanto previsto dal precedente comma 2, qualora non vi sia la possibilità di ampliare i posteggi e non sia disponibile alcuna piazzola di dimensioni adeguate, il titolare che abbia acquistato una piazzola adiacente al posteggio in concessione, può richiederne l'unione. La categoria merceologica del nuovo posteggio unificato sarà la medesima del posteggio originariamente concesso.
 4. La domanda, di cui al comma 3, dovrà essere presentata alla U.O. Attività Produttive su apposito modulo dalla stessa predisposto, nel quale dovranno essere dichiarati ingombro e dati identificativi del mezzo utilizzato per lo svolgimento dell'attività.
 5. E' fatto divieto di chiedere l'unione di posteggi al solo scopo di posizionare tavoli e sedie per la somministrazione di alimenti e bevande.
 6. La Polizia Locale verificherà preventivamente quanto dichiarato nella domanda di cui al comma 4.
 7. La domanda di unione delle piazzole verrà respinta qualora da controlli emerga che la stessa sia stata richiesta in violazione di quanto disposto dai commi 2 e 5.

Articolo 15 **Periodo minimo obbligatorio**

1. Avuto riguardo al carattere stagionale dei mercati, la decadenza della concessione del posteggio di cui all'articolo 49 comma 9, della L.R. n. 29/2005 si ha, salvi i casi di forza maggiore, per mancato utilizzo del posteggio:
 - in più di 5 (cinque) giornate di svolgimento del mercato estivo durante il periodo di frequenza obbligatoria;
 - in più di 9 (nove) giornate di svolgimento del mercato invernale.
 2. Nei casi di forza maggiore quali malattia, leva, gravidanza, maternità e indisponibilità momentanea del mezzo, dovrà essere presentata adeguata documentazione giustificativa dell'assenza, entro 7 (sette) giorni dall'inizio della stessa.
 3. L'assenza per ferie deve essere comunicata con un preavviso di quindici giorni, pena il non accoglimento, e non può complessivamente superare il numero di due giornate di mercato, considerato l'intero periodo obbligatorio.
- 3-bis Nel caso in cui venga nominato un preposto, ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento, l'eventuale assenza dal posteggio per causa di forza maggiore, dovrà essere giustificata dal preposto stesso, con le medesime modalità di cui al comma 2.
4. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 del presente articolo comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 250 a € 1.500 ai sensi dell'art. 31 del presente regolamento.

Articolo 16 **Norme in materia di funzionamento dei mercati**

1. I mercati sono gestiti dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi occorrenti per il corretto ed efficiente svolgimento.
2. Gli operatori del commercio su aree pubbliche nei mercati, che vendono o somministrano prodotti alimentari, possono richiedere la fornitura di energia elettrica su apposito modulo predisposto dall'U.O. Attività Produttive; l'Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di soddisfare tali richieste.

La messa a disposizione e la manutenzione dei punti di erogazione, nonché la quantificazione dei consumi stagionali complessivi è a cura del Settore Lavori Pubblici:

- a) annualmente, al termine del mercato stagionale estivo, verrà calcolata, in base ai consumi effettivi complessivi, la somma relativa al rimborso dell'energia elettrica;

- b) il Responsabile dell'Unità Organizzativa Attività Produttive, con propria determinazione, provvede a ripartire forfettariamente l'importo complessivo in misura uguale tra i vari utenti, indipendentemente dall'effettiva presenza o utilizzo e a darne comunicazione;
- c) entro il 30 novembre di ogni anno, gli operatori del mercato stagionale estivo dovranno provvedere al pagamento di quanto comunicato, pena la non erogazione del servizio per l'anno successivo.

L'operatore commerciale può richiedere, in forma scritta, la cessazione dell'erogazione del servizio, con efficacia dall'anno successivo alla richiesta.

L'amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, sicurezza, ordine pubblico potrà in ogni tempo procedere alla sospensione del servizio.

Articolo 16 bis

Criteri per la riassegnazione dei posteggi o l'istituzione di un nuovo mercato

1. In caso di pluralità di domande, gli uffici compilano la graduatoria dei richiedenti secondo i seguenti criteri:
 - a) riassegnazione dei posteggi:
 - per ogni anno di anzianità storica dell'operatore, derivante dalla data di rilascio della precedente concessione per il medesimo posteggio: 1 punto;
 - b) istituzione di un nuovo mercato:
 - per ogni anno di anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese: 1 punto. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa,
 - In caso di parità di punteggio verrà applicato il seguente criterio:
 - commercializzazione di prodotti tipici locali della Regione Friuli Venezia Giulia, inclusi i prodotti biologici o a Km 0: 2 punti;
 - commercializzazione di prodotti Made in Italy: 1 punto.
2. Qualora la parità permanga è preferito il candidato più giovane di età.
2. Il possesso dei su indicati titoli di priorità sarà documentato mediante autocertificazione e attraverso qualunque altro documento utile. Le autocertificazioni sono sottoposte a verifica da parte degli uffici competenti.

Articolo 17

Criteri di assegnazione dei posteggi vacanti

1. I posteggi vacanti sono assegnati nel rispetto della seguente procedura:
 - a) Per il mercato stagionale estivo:
 - 1) Entro il 31 dicembre di ogni anno gli uffici comunali procedono alla compilazione dell'elenco ufficiale dei posteggi vacanti. L'elenco viene pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
 - 2) entro il 31 gennaio di ogni anno, i titolari di concessione del mercato stagionale estivo possono presentare richiesta scritta al Comune volta al trasferimento della propria attività in un posteggio fra quelli che risultano vacanti nell'elenco sopra indicato. Non è ammesso indicare più di un posteggio ai fini del trasferimento.
- Se la richiesta di trasferimento viene presentata dall'affittuario – ovvero da colui il quale è in affitto d'azienda- la domanda deve essere corredata da nulla-osta del proprietario dell'azienda.
- Qualora un medesimo posteggio vacante sia richiesto da più titolari di concessione, la concessione del posteggio vacante avviene a favore dell'operatore che vanta la maggiore anzianità storica di frequenza del mercato stagionale estivo di Lignano. L'anzianità risulta dall'autorizzazione o concessione ad operare nel mercato stagionale estivo di Lignano; a tal fine non si considerano le date di rilascio di autorizzazioni o concessioni ad operare in altri mercati né quelle di rilascio di autorizzazioni al commercio in forma itinerante o i permessi ad operare nelle fiere o negli spazi fuori mercato. In caso di uguale anzianità storica di frequenza prevale il maggiore di età.

Al termine della procedura sopra specificata, e successivamente alla comunicazione dell'U.O. Attività Produttive dell'elenco dei nuovi posteggi risultati vacanti a seguito della prima assegnazione, i richiedenti non soddisfatti, poiché preceduti da altri operatori aventi maggiore anzianità storica, possono presentare una nuova richiesta di trasferimento in uno dei posteggi vacanti, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione sopra richiamata. Qualora un medesimo posteggio sia richiesto da più operatori, si segue la procedura sopra indicata.

- 3) Entro il 31 marzo di ogni anno, coloro che non sono titolari di concessione nel mercato stagionale estivo di Lignano presentano richiesta scritta volta alla assegnazione di un posteggio vacante.

In base alle domande pervenute, la U.O. Attività Produttive compila la graduatoria dei richiedenti, sulla base dei seguenti criteri:

- per ogni giornata di presenza nel mercato stagionale estivo, in qualità di precario, nelle ultime 3 stagioni: 1 punto;
- In caso di parità di punteggio verrà valutata l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese, assegnando per ogni anno 1 punto. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Qualora la parità permanga è preferito il candidato più giovane di età.

Il possesso dei su indicati titoli di priorità sarà documentato mediante autocertificazione e attraverso qualunque altro documento utile. Le autocertificazioni sono sottoposte a verifica da parte degli uffici competenti.

Predisposta la graduatoria, gli uffici procedono ad invitare gli operatori a comunicare per iscritto la scelta del posteggio entro 1 giorno lavorativo successivo all'invito.

A conclusione delle operazioni su indicate, viene compilato l'elenco ufficiale dei posteggi del mercato stagionale estivo: tale elenco non potrà subire modifiche per l'intera stagione dell'anno in corso.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i termini di scadenza sono di natura perentoria. Le date di scadenza ricomprese nelle giornate di sabato, domenica o altro giorno festivo sono automaticamente prorogate al primo giorno non festivo in cui gli uffici comunali sono aperti al pubblico.

Le graduatorie hanno validità solo per il periodo di riferimento per il quale sono compilate.

b) Per il mercato invernale:

L'assegnazione dei posteggi vacanti avviene applicando gli stessi criteri previsti per il mercato stagionale estivo, nel rispetto delle seguenti scadenze:

- 1) entro il 31 maggio: compilazione dell'elenco dei posteggi vacanti;
- 2) entro il 30 giugno: presentazione domande dei titolari di concessione, volte al trasferimento della propria attività in uno dei posteggi dichiarati vacanti;
- 3) entro il 31 luglio: presentazione domande degli operatori non titolari di concessione, volte all'assegnazione di un posteggio vacante.

Articolo 18

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi vacanti appositamente riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti (risultanti dalle planimetrie allegata "Sub A" e "Sub B") avviene nel rispetto della procedura indicata nell'articolo 17.
2. Per la predisposizione della graduatoria si applicano i seguenti criteri:
 - a) per ogni giornata di presenza nel mercato di Lignano in qualità di agricoltore precario nel corso delle 3 stagioni precedenti: 1 punto;
 - b) In caso di parità di punteggio verrà valutata la commercializzazione di prodotti tipici locali della Regione Friuli Venezia Giulia, inclusi i prodotti biologici o a Km 0 assegnando: 2 punti; per la commercializzazione di prodotti Made in Italy: 1 punto;
 - c) Qualora la parità permanga, per ogni anno di appartenenza alla categoria (a tal fine non si computa la frazione relativa all'anno in cui viene presentata la domanda): 1 punto.
In caso di ulteriore parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

3. Il possesso dei su indicati titoli di priorità sarà documentato mediante autocertificazione e attraverso qualunque altro documento utile. Le autocertificazioni sono sottoposte a verifica da parte degli uffici competenti.
4. I posteggi temporaneamente non occupati o di nuova istituzione vengono assegnati ai produttori agricoli non titolari di concessione di posteggio, applicando i criteri di cui al comma 2. In mancanza di produttori agricoli tali posteggi vengono assegnati, nel rispetto delle modalità indicate nel successivo articolo 21, a tutti i soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

[Articolo 19 – ABROGATO]

Articolo 20 Modalità di registrazione delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente al mercato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento.
- 1-bis Ai fini del riconoscimento delle presenze nei mercati, è obbligatoria la presenza del titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. In alternativa al titolare di posteggio, potrà essere presente il collaboratore familiare, il preposto, il dipendente ovvero un socio. La condizione di collaboratore familiare, preposto, dipendente o socio dovrà essere opportunamente dimostrata.
2. La registrazione delle presenze e assenze è curata dal Corpo della Polizia Locale.

Articolo 21 Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

1. L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio per quella giornata ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata dalla Polizia Locale, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in base al titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività, di cui all'articolo 42 della L.R. n. 29/2005 ed alla graduatoria predisposta dai competenti uffici comunali.

Per la predisposizione della graduatoria si applicano i seguenti criteri:

- a) per ogni giornata di presenza ai mercati di Lignano in qualità di precario, nelle ultime 3 stagioni: 1 punto;
 - b) In caso di parità di punteggio verrà valutata l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese, assegnando per ogni anno: 1 punto. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa. Qualora la parità permanga è preferito il candidato più giovane di età.
3. La presenza al mercato (spunta) non deve in alcun caso includere operatori che, all'inizio dell'orario di vendita, non sono presenti e che non sono muniti della merce e dell'attrezzatura necessaria per esercitare l'attività di vendita.
 4. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati gli operatori sprovvisti del titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività.

Articolo 22 Decadenza e revoca della concessione del posteggio

1. La decadenza della concessione posteggio viene disposta:
 - a) nel caso di mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla Legge;
 - b) nei casi previsti dall'art. 15 del presente Regolamento;
 - c) in caso di mancato pagamento del canone di occupazione entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza stabilita.

2. Ai sensi dell'art 49 comma 13 della L.R. 29/2005, può essere disposta la revoca della concessione posteggio per motivi di interesse pubblico.
3. In caso di esito negativo della verifica del DURC (documento unico di regolarità contributiva), l'attività è sospesa per 120 giorni, salvo che la regolarizzazione intervenga prima della scadenza del termine. L'autorizzazione e la concessione del posteggio sono revocate in caso di mancata regolarizzazione entro il periodo di sospensione.

Titolo III – Fiere

Articolo 23 Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. Le fiere, come definite all'art. 2, comma 1, lett. h), sono organizzate dal Comune ovvero da soggetto esterno.
2. Le fiere organizzate dal Comune a carattere stabile sono istituite con deliberazione del Consiglio comunale; qualora siano organizzate in via sperimentale vengono adottate con la Delibera di Giunta Comunale di indirizzo e organizzazione della stessa. Dette deliberazioni indicano le aree, le caratteristiche merceologiche della fiera, le date, i criteri, gli orari di svolgimento, il numero e la superficie dei posteggi.
3. Le deliberazioni di cui al comma 2 del presente articolo devono essere adottate almeno 4 (quattro) mesi prima dell'inizio della fiera.
4. La concessione del posteggio, limitata ai giorni della fiera, ha una durata di nove anni e non può essere ceduta senza la cessione dell'azienda. In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene ai sensi dell'art. 49 c. 5 della L.R. 29/2005.
5. Le domande di concessione del posteggio devono pervenire al Comune almeno 90 giorni prima dello svolgimento della fiera e la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio online almeno 30 giorni prima dello svolgimento della stessa.

Articolo 24 Criteri e modalità per la prima assegnazione dei posteggi e per l'assegnazione dei posteggi vacanti

1. L'ufficio competente rilascia la concessione dei posteggi, per le giornate definite con la deliberazione, ai singoli partecipanti, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:
 - per l'assegnazione di posteggi nelle fiere di nuova istituzione:
 - a) commercializzazione di prodotti tipici locali della Regione Friuli Venezia Giulia, inclusi i prodotti biologici o a Km 0: 2 punti;
commercializzazione di prodotti Made in Italy: 1 punto.
 - b) In caso di parità di punteggio verrà applicato il seguente criterio: per ogni anno di anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese: 1 punto. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa, Qualora la parità permanga è preferito il candidato più giovane di età.
Il possesso dei su indicati titoli di priorità sarà documentato mediante autocertificazione e attraverso qualunque altro documento utile. Le autocertificazioni sono sottoposte a verifica da parte degli uffici competenti.
 - Per l'assegnazione di posteggi resisi disponibili o di nuovi posteggi nelle fiere già esistenti:
 - a) per ogni giornata di presenza nelle precedenti 3 edizioni della medesima fiera, in qualità di precario: 1 punto;
 - b) In caso di parità di punteggio, verrà valutata la commercializzazione di prodotti tipici locali della Regione Friuli Venezia Giulia, inclusi i prodotti biologici o a Km 0: 2 punti;

commercializzazione di prodotti Made in Italy: 1 punto.

- c) In caso di ulteriore parità verrà valutata l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese, assegnando per ogni anno 1 punto. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Qualora la parità permanga è preferito il candidato più giovane di età.

Articolo 25

Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

1. Il concessionario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio per quella giornata ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata dalla Polizia Locale, per la sola giornata di svolgimento della fiera, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in base al titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 42 della L.R. n. 29/2005 ed alla graduatoria predisposta dai competenti uffici comunali.
3. Per la predisposizione della graduatoria, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 29/2005, si applicano i seguenti criteri:
 - a) per ogni giornata di presenza nelle precedenti 3 edizioni della medesima fiera, in qualità di precario: 1 punto;
 - b) In caso di parità di punteggio verrà valutata la commercializzazione di prodotti tipici locali della Regione Friuli Venezia Giulia, inclusi i prodotti biologici o a Km 0: 2 punti; commercializzazione di prodotti Made in Italy: 1 punto.
 - c) qualora la parità permanga verrà valutata l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese, assegnando per ogni anno 1 punto. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Qualora la parità permanga è preferito il candidato più giovane di età

Il possesso dei su indicati titoli di priorità sarà documentato mediante autocertificazione e attraverso qualunque altro documento utile. Le autocertificazioni sono sottoposte a verifica da parte degli uffici competenti.

4. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati gli operatori sprovvisti del titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività.

Articolo 26

Decadenza e revoca della concessione di posteggio

1. La concessione del posteggio della fiera decade nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per metà delle giornate di durata della fiera, salvo i casi di forza maggiore.
2. Ai sensi dell'art 49 comma 13 della L.R. 29/2005, può essere disposta la revoca della concessione posteggio per motivi di interesse pubblico.
3. In caso di esito negativo della verifica del DURC (documento unico di regolarità contributiva), l'attività è sospesa per 120 giorni, salvo che la regolarizzazione intervenga prima della scadenza del termine. L'autorizzazione e la concessione del posteggio sono revocate in caso di mancata regolarizzazione entro il periodo di sospensione.

[Articolo 27 - ABROGATO]

Titolo IV - Posteggi fuori mercato

Articolo 28 Posteggi fuori mercato

1. Con riferimento al disposto dell'articolo 42, comma 7, della L.R. n. 29/2005, in occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere concesse occupazioni temporanee di posteggio per:
 - a) somministrazione, nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b) vendita di prodotti correlati all'evento in corso.Le concessioni sono valide soltanto nelle medesime giornate e con gli stessi orari degli eventi sopra richiamati e sono rilasciate esclusivamente nei limiti dei posteggi appositamente previsti.
2. Con deliberazione di Giunta comunale viene determinato il numero dei posteggi e la relativa categoria merceologica, sulla base del numero dei partecipanti proposti dall'organizzatore degli eventi di cui al c. 1 e compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, cui fa seguito determina dirigenziale di individuazione dei posteggi.
3. Le concessioni sono valide esclusivamente per i giorni della manifestazione e sono rilasciate solamente a soggetti in possesso del nulla osta dell'organizzatore degli eventi di cui al c. 1. e dei requisiti di legge.

Titolo V - Commercio itinerante

Articolo 29 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. Quando l'esercizio del commercio in forma itinerante viene svolto su un mezzo, l'esposizione della merce può avvenire esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa; negli altri casi non è consentita l'esposizione della merce su suolo pubblico.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la circolazione e la sosta dei veicoli siano compatibili con le disposizioni previste dal vigente Codice della Strada e siano rispettate le norme sanitarie.
3. L'orario di inizio e di conclusione dell'attività è definito con ordinanza sindacale entro la fascia oraria compresa fra le ore 7.30 e le ore 22.00.
4. E' consentito all'operatore itinerante, incluso l'imprenditore agricolo, di sostare per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.
5. Con riferimento al disposto dell'articolo 43, comma 2, della L.R. n. 29/2005 è fatto divieto di esercitare il commercio itinerante per motivi di viabilità:
 - quando l'esercizio dello stesso viene svolto su un mezzo, durante il periodo 1/05-30/09 di ogni anno, sulle seguenti vie: viale dei Platani, viale Europa, via Latisana, viale Centrale, corso degli Alisei, corso dei Monsoni, via dei Pini, viale Adriatico, corso dei Continenti, corso delle Nazioni, viale delle Arti, viale Tagliamento, viale Italia e tutte le vie ad est di viale Italia, via Lungomare Trieste, viale Gorizia, viale Miramare, via Vicenza, via Mercato, via Sabbiaodoro, via Arco del Libeccio, viale delle Palme, via Arco del Grecale, viale dei Fiori, via Lungomare Riccardo Riva, via Carinzia, viale a Mare, piazza Marcello d'Olivo, piazza dei Venti, piazza del Sole, via Tarvisio, via Lungomare Alberto Kechler, viale della Pittura, viale delle Terme, via Udine, via Codroipo, via Carnia, via Ampezzo, laterali Parco San Giovanni Bosco, via Tolmezzo, via Rivignano, via Marina, via Adriatica, via Padana, viale Venezia, via dell'Arenile, via Lilienfeld, via Millefiori, via Lilla, via Stiria, via Julia, via Tirolo, via delle Dune, via Giardini, via Raggio dello Scirocco, via Raggio dell'Ostro, via Pineda, via Garibaldi, via XXV Aprile (Parco Hemingway compreso), viale dell'Industria, viale del Commercio (Parco UNICEF compreso), via Michele Tedesco, piazza Divisione Julia, via Amaranto, via Arcobaleno, via Celeste, via Rosata, piazza Gino Ursella, via

Tirrenia, via Alpina, via Annia, via Darsena, via Lagunare, piazza Abbazia, viale Friuli, vicolo Marano, via Nervesa, via Aquileia;

- durante il periodo 1/05-30/09 di ogni anno quando l'esercizio viene svolto anche senza utilizzo di veicoli sulle seguenti vie: viale Venezia, via Tolmezzo, viale Gorizia e via Udine (asse centrale commerciale di Sabbiadoro), Parco San Giovanni Bosco e le laterali delle vie dell'asse centrale commerciale di Lignano Sabbiadoro, entro i 30 metri dell'area di intersezione dei rispettivi incroci, via Raggio dell'Ostro, viale a Mare e via Raggio dello Scirocco (asse centrale Pineta), piazza dei Venti, piazza del Sole, via Lungomare Trieste, Piazza Abbazia, parte di viale Centrale fino all'intersezione con via Amaranto e piazza Gino Ursella;
 - nelle aree urbane poste ad una distanza inferiore ai 500 metri dalle aree dove sono in corso di svolgimento mercati, fiere, manifestazioni sportive e manifestazioni di pubblico spettacolo, incluse tutte le aree in esse ricomprese;
 - nelle zone immediatamente adiacenti l'accesso ai centri medici di Pronto Soccorso, ai locali sede delle Forze di Polizia, nonché al Municipio.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'imprenditore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.
 7. L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante è revocata qualora il DURC (documento unico di regolarità contributiva) risulti irregolare e l'operatore non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva entro i 120 giorni disposti con il provvedimento di sospensione, ai sensi dell'art. 81 comma 6-bis della L.R. 29/2005.
 8. E' disposto il divieto di esercizio dell'attività itinerante qualora l'attività venga sospesa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità, ai sensi dell'art. 81 comma 5 lett d) della L.R. 29/2005.

Titolo VI - Norme transitorie e finali

Articolo 30 Validità delle presenze

1. Sono confermate le graduatorie dei frequentatori dei mercati esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale, o, se trattasi di società, del suo legale rappresentante o dei singoli soci; in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti.

Articolo 31 Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative per la violazione delle norme previste dal presente regolamento sono indicate nell'articolo 81 della L.R. n. 29/2005 e successive modificazioni e integrazioni. Ai sensi del comma 4 del citato articolo 81, l'ammontare della sanzione amministrativa minima è stabilito nella misura del 50% di quanto indicato dalla legge.
2. Il comma 1 non si applica alle violazioni del presente regolamento che prevedono specifica sanzione.

Articolo 32 Canoni

1. I concessionari sono obbligati al pagamento dei canoni per l'occupazione dei posteggi nelle forme prescritte dalla legge e dall'apposito regolamento comunale. Sono altresì obbligati al pagamento dei tributi connessi all'esercizio dell'attività, nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti i singoli tributi.
2. Gli operatori dei mercati sono obbligati al versamento del canone per l'occupazione dell'area entro l'inizio del periodo obbligatorio di cui all'art. 14 commi 3 e 4 del presente regolamento.

3. Il mancato pagamento del canone, comporterà per l'operatore del mercato l'interdizione alle aree mercatali; per poter accedere al mercato l'operatore dovrà esibire ricevuta di avvenuto pagamento agli agenti di Polizia Locale.
4. Le forme di esenzione o riduzione dei canoni per l'occupazione delle aree pubbliche sono stabiliti nell'apposito regolamento comunale.
5. Qualora per l'esercizio dell'attività di particolari categorie di operatori il Comune fornisca servizi aggiuntivi, gli operatori che ne usufruiscono saranno tenuti al rimborso - anche stabilito in via forfetaria - dei relativi costi.

Articolo 33

Abrogazione precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari e ordinanze comunali in materia ed in particolare il regolamento per la disciplina dell'esercizio del commercio ambulante nelle aree destinate a tale attività (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 10.01.1986) e l'ordinanza sindacale n. 307 del 17/08/2000.
2. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica ed integrazione del presente regolamento.

Articolo 34

Norma transitoria


1. La procedura di assegnazione dei posteggi vacanti indicata nell'articolo 17, e dei posteggi temporaneamente non occupati di cui all'articolo 21, viene applicata a decorrere dall'anno solare successivo a quello di approvazione del presente regolamento.

Articolo 35

Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, in particolare, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento Comunale per l'Applicazione del Canone di Occupazione di suolo, dalla L.R. 05.12.2005, n. 29 e dalla normativa comunitaria e nazionale regolante la materia.
2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie di cui al presente Regolamento, si osservano le disposizioni previste dalla L.R. 17 gennaio 1984, n. 1 e, in quanto applicabili, dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

SUB "A" AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU ARRE PUBBLICHE
MERCATO ESTIVO



PIAZZOLE RISERVATE PER PRODOTTI AGRICOLI

PIAZZOLE DESTINATE ALLA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI

PIAZZOLE PRIVE DI UNA SPECIFICA DESTINAZIONE MERCEOLOGICA (NEUTRE)

SUB "B" al Regolamento per la disciplina delle attività commerciali sulle aree pubbliche
 - MERCATO INVERNALE -

